



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE AREE E DEI BENI APPARTENENTI AL
DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA PIEMONTESE PRESENTI SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI ARONA

Adottato con Delibera Giunta Comunale n. 47 / 26.04.2006
Approvato con Delibera Giunta Regionale n. 9-3214 / 26.06.2006



**- ART.1 -
(ambito di applicazione)**

- 1) Il presente regolamento disciplina l'utilizzo delle aree e dei beni del demanio lacuale della navigazione interna piemontese situate sul territorio comunale, salvaguardando il diritto all'uso pubblico delle aree demaniali, stabilendo vincoli, limiti d'uso ed indicando le vocazioni, le compatibilità ed i criteri di valutazione degli interventi.
- 2) Il presente Regolamento viene redatto ai sensi delle seguenti disposizioni normative:
 - Regio Decreto 30 marzo 1942, n.327 (codice della navigazione);
 - Legge Regionale 26 aprile 2000, n.44 e s.m.i.;
 - Art.2 della Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12;
 - Regolamento Regionale sulla Disciplina delle Concessioni del Demanio della Navigazione Interna Piemontese, approvato con D.P.G.R n.6/R del 5 agosto 2004 e s.m.i.
- 3) Le disposizioni contenute nel presente regolamento costituiscono regole generali di immediata applicazione per il rilascio di nuove concessioni demaniali.
- 4) Le regole generali potranno essere integrate da disposizioni specifiche conseguenti e correlate alla singola fattispecie oggetto di concessione.

**- ART.2 -
(definizioni)**

- 1) Il demanio della navigazione interna piemontese è l'ambito territoriale demaniale, lacuale e fluviale, in acqua ed a terra, funzionale all'esercizio di un uso turistico ricreativo, sportivo e commerciale dell'area, così come definito al comma 2 e 3, dell'articolo 2 del Regolamento Regionale sulla Disciplina delle Concessioni del Demanio della Navigazione Interna Piemontese, approvato con D.P.G.R n.6/R del 5 agosto 2004 e s.m.i., costituito dalle aree e dai beni appartenenti al demanio idrico statale e dalle zone portuali individuate nell'articolo 3, comma c), del presente regolamento.
- 2) Il demanio della navigazione interna consiste nella superficie navigabile delle acque lacuali e fluviali, nelle aree prospicienti a terra con le relative pertinenze, intendendo per tali ambiti: aree, strutture, fabbricati ed ogni quant'altro è necessariamente funzionale all'esercizio di un uso demaniale del bene.
- 3) Per "nuove concessioni" si intendono, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Regionale sulla Disciplina delle Concessioni del Demanio della Navigazione Interna Piemontese, approvato con D.P.G.R n.6/R del 5 agosto 2004 e s.m.i., le concessione aventi ad oggetto aree e/o beni che non siano mai state date in concessione, con o senza la realizzazione di opere, nonché le aree e/o beni che siano già state date in concessione e per le quali non sia stato chiesto il rinnovo nei termini stabiliti nell'atto/contratto.

**- ART.3 -
(individuazione delle aree e dei beni)**

- 1) Costituiscono aree e/o beni del Demanio Idrico Statale, gli immobili intestati al Demanio dello Stato, rispettivamente nel Nuovo Catasto Terreni e nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano, ubicati in prossimità del Lago Maggiore.



2) Risulta altresì compreso nell'individuazione di cui al comma precedente, lo specchio acqueo prospiciente l'intero territorio comunale compreso tra i confini comunali (Domelletto-Arona-Meina) e regionali (Piemonte-Lombardia).

3) Costituiscono zone portuali le aree individuate dalla deliberazione di Giunta Regionale n.15-14171 del 29 novembre 2004 nel territorio di Arona, più precisamente:

- Piazza del Popolo (allegato 1 alla D.G.R. n.15-14171 del 29.11.2004);
- Porto Turistico (allegato 2 alla D.G.R. n.15-14171 del 29.11.2004);
- Centro e cantiere (allegato 3 alla D.G.R. n.15-14171 del 29.11.2004).

- ART.4 -

(vincoli delle aree, compatibilità e criteri di valutazione degli interventi)

1) Dal punto di vista urbanistico sono consentiti tutti gli interventi ammessi dal Piano Regolatore Generale vigente, previa verifica dell'idoneità urbanistica all'uso del suolo ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996, n.7/LAP approvata con D.G.R. 28.12.2001, n.14-4906 e delle relative Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del Fiume Po, tenuto conto che sono considerate esondabili per piena lacustre e, pertanto inserite in classe III, le aree aventi quota geodetica inferiore a 198 mt s.l.m. e che è prescritta una fascia di rispetto inedificabile non inferiore a mt 10 dalla sponda del lago.

Le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili possono essere realizzate ai sensi e secondo le modalità indicate dall'art.31 della L.R. n.56/77 e s.m.i.

2) Dal punto di vista paesaggistico, le aree demaniali ricadono in zona di tutela paesaggistica, in parte in base al D.M. 28.02.1953 ed in parte in quanto aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 22.01.2004, n.42.

I relativi interventi saranno, pertanto, subordinati al regime autorizzativo previsto dalla L.R. 3.04.1989, n.20 e s.m.i. mediante sub-delega comunale, ovvero con autorizzazione regionale secondo quanto disposto dagli artt.13 e 13 bis.

3) La collocazione di boe non è soggetta ad autorizzazione paesistica, mentre lo è la formazione di campo boe in numero superiore a dieci. In tal caso sarà oggetto di valutazione e di autorizzazione l'intero campo boe previsto, a prescindere dal numero effettivo di boe collocate.

- ART.5 -

(definizione ambiti territoriali e limiti d'uso delle aree)

1) Le aree definite all'art.3 del presente Regolamento sono suddivise in ambiti territoriali omogenei (in acqua e a terra) che individuano le destinazioni d'uso, delle aree medesime, nel rispetto dei vincoli definiti nel precedente articolo 4.

2) Non sono ammissibili usi esclusivamente privati del demanio lacuale, e cioè non riconducibili ad attività di interesse o di uso pubblico non compatibili con i vincoli urbanistici vigenti sull'area, da disciplinarsi anche mediante opportune convenzioni.

3) Il rilascio delle concessioni demaniali deve avere finalità di interesse generale. Solo nel caso l'area non si presti ad alcun tipo di uso pubblico può essere concesso l'uso esclusivo ad un privato, sempre compatibilmente con gli usi demaniali delle aree circostanti.

4) Sono individuati i seguenti ambiti territoriali:

- zona "A", dal confine con il Comune di Dormelletto al Piazzale Aldo Moro; (colore ROSSO-All.1)



- zona "B", Piazzale Aldo Moro; (colore OCRA-All.2)
- zona "C", cantiere navale e uffici della navigazione del Lago Maggiore; (colore BLU-All.2)
- zona "D" da Largo Vidale fino alla "Nautica" compresa; (colore VIOLA-All.3)
- zona "E", dalla "Nautica" fino al confine con il Comune di Meina; (colore CELESTE-All.4)

5) Nell'ambito territoriale sono autorizzate una o più delle seguenti destinazioni d'uso:

- aree residenziali pubbliche;
- aree residenziali private;
- aree non residenziali pubbliche;
- aree non residenziali private;
- aree destinate esclusivamente al soddisfacimento del pubblico interesse;
- campi boe;
- attività commerciali;

- ART.6 - (vocazioni e interventi ammissibili)

1) All'interno degli ambiti territoriali identificati nell'articolo precedente possono essere realizzati, in conformità con le disposizioni previste dal vigente P.R.G.C., i seguenti interventi:

- zona "A":
 - a) pubblici da diporto e boe;
 - b) balneari e connesse;
 - c) commerciali e connesse;
 - d) ittiche e connesse;
 - e) navali e di cantieristica navale;
 - f) ricreative e turistiche;
 - g) sportive;
 - h) pesca sportiva;
 - i) installazione magazzini di deposito merci;
 - j) servitù di passaggio e simili;
 - k) strade, piazzali, ecc., ad uso pubblico;
 - l) installazione di tabelloni pubblicitari;
 - m) installazione di cabine telefoniche;
 - n) aree protette, parchi, giardini ad uso pubblico e privato;
 - o) attività private da diporto, scali, approdi, ormeggi, boe

- zona "B":
 - a) commerciali e connesse;
 - b) ricreative e turistiche;
 - c) installazione di magazzini di deposito merci;
 - d) servitù di passaggio e simili;
 - e) strade, piazzali, ecc., ad uso pubblico;
 - f) installazione di tabelloni pubblicitari;
 - g) installazione di cabine telefoniche;

- zona "C":
 - a) navali e di cantieristica navale;
 - b) installazione di magazzini di deposito merci;

- zona "D":
 - a) pubblici da diporto e boe;
 - b) commerciali e connesse;



- c) ricreative e turistiche;
- d) sportive;
- e) pesca sportiva;
- f) servitù di passaggio e simili;
- g) strade, piazzali, ecc., ad uso pubblico;
- h) installazione di tabelloni pubblicitari;
- i) installazione di cabine telefoniche;
- j) aree protette, parchi, giardini ad uso pubblico e privato;
- k) attività private da diporto, scali, approdi, ormeggi, boe

- zona "E":

- a) balneari e connesse;
- b) commerciali e connesse;
- c) ricreative e turistiche;
- d) sportive;
- e) pesca sportiva;
- f) servitù di passaggio e simili;
- g) abitazioni ad uso privato
- h) aree protette, parchi, giardini ad uso pubblico e privato;
- i) attività private da diporto, scali, approdi, ormeggi, boe.

2) Per le attività commerciali (commerciali e connesse, ricreative e turistiche, balneari e connesse, ecc.) che necessitano di "autorizzazione", i Concessionari dovranno rivolgere ulteriore istanza all'ufficio di Polizia Amministrativa.

3) Nel tratto di territorio compreso tra la zona della "Nautica" ed il comune di Meina sono consentite concessioni per usi di pertinenza delle aree residenziali e non, private. In caso di necessità l'Amministrazione concedente potrà avvalersi del diritto di revoca ai sensi dell'art.8, comma 4, del Regolamento Regionale sulla Disciplina delle Concessioni del Demanio della Navigazione Interna Piemontese, approvato con D.P.G.R n.6/R del 5 agosto 2004 e s.m.i.

- ART.7 -

(modalità di rilascio di nuove concessioni)

1) Previa verifica delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, i soggetti che vogliono utilizzare aree e/o beni che non siano mai stati dati in concessione, nonché le aree e/o beni che siano già state date in concessione e per le quali non sia stato chiesto il rinnovo nei termini stabiliti nell'atto/contratto, ovvero che vogliono realizzare nuove occupazioni mediante l'installazione di boe, con impianti di facile rimozione, con impianti di difficile rimozione, debbono presentare istanza di occupazione in bollo, su apposita modulistica.

2) Ogni nuova istanza di occupazione sarà obbligatoriamente sottoposta all'esame della Giunta Comunale per l'ottenimento di formale indirizzo favorevole alla singola localizzazione dell'intervento richiesto.

3) Gli allegati da presentare, l'iter per il rilascio delle concessioni sono stabiliti dal Regolamento Regionale sulla Disciplina delle Concessioni del Demanio della Navigazione Interna Piemontese, approvato con D.P.G.R n.6/R del 5 agosto 2004 e s.m.i.



**- ART.8 -
(rinvio)**

1) Per qualsiasi aspetto qui non regolamentato si rimanda ai disposti del Regolamento Regionale sulla disciplina delle Concessioni del Demanio della Navigazione Interna Piemontese, approvato con D.P.G.R n.6/R del 5 agosto 2004 e s.m.i.